



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# Partecipazione regionale ai processi decisionali del Governo nazionale e dell'Unione europea

## *VADEMECUM*



# LA NECESSITA' DEL VADEMECUM

- **IL VADEMECUM:** illustra le dinamiche di partecipazione regionale alle scelte politiche sia in sede nazionale che europea, così come delineate nella normativa di riferimento.
- **DATO:** La partecipazione alle forme di concertazione con il governo centrale tanto su provvedimenti di livello nazionale che di livello europeo si pone come rilevante occasione per concorrere a scelte politiche spesso di non scarso impatto sulla realtà socio-economica della nostra regione, evitando di subirle .

**OBIETTIVO:** scongiurare ogni ipotesi di rinvio nell'utilizzo delle risorse economiche previste nell'ambito dei fondi, europei e nazionali *(Direttiva del Presidente della Regione agli Assessori 13 maggio 2011)*

- rafforzare le collaborazioni e le interlocuzioni fra gli uffici dell'Amministrazione regionale e le sedi dove maturano le scelte economiche;
- Partecipare attivamente alle fasi ascendente e discendente delle decisioni legislative dell'U.E.
- **STRUMENTO:** competente, forte e costante presenza della nostra regione presso i tavoli governativi e dell'Unione europea.



# LIVELLO NAZIONALE

## IL QUADRO NORMATIVO

- **L.23 agosto 1988, n. 400**
- **L. 15 marzo 1997, n. 59, art.9 e successive modifiche e integrazioni (la prima legge "Bassanini")**
- **Istituzione della Conferenza Stato-Regioni**
- **Delega al Governo "per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".**





**Decreto Legislativo n.  
281 del 28 agosto  
1997**

ha disciplinato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, denominata "Conferenza Stato-regioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (Conferenza unificata).



**Regolamento della  
Conferenza delle  
Regioni adottato il 9  
giugno 2005.**

nel normare l'attività della Conferenza delle Regioni (già Conferenza dei presidenti), ha previsto l'istituzione di **11 Commissioni tematiche** formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di coordinatore e uno con funzioni di coordinatore vicario



## Le sedi istituzionali

- Conferenza Stato-Regioni
- Conferenza Stato-Città'
- Conferenza Unificata
- Conferenza delle Regioni  
(già Conferenza dei Presidenti)





# Conferenza Stato-Regioni

## ■ Competenze

- sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le Regioni;
- è un'istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome (C. Cost. sentenza n. 116/94).

## ■ Composizione

- Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
  - Ministro per i Rapporti con le Regioni presiede, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- I Ministri interessati agli argomenti posti all'Ordine del giorno sono invitati a partecipare.

## ■ Deliberazioni

### UNANIMITÀ DEI PRESENTI

A MAGGIORANZA (fermo l'assenso del Governo) QUANDO:

o determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni, anche a fini di perequazione;

o adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

o nomina i responsabili di enti e organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo e Regioni .



# Conferenza Stato-Regioni

## ATTIVITA'CONSULTIVA

### Parere

- obbligatorio su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative;
- successivo nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.
- Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi





## ATTIVITÀ DI RACCORDO

- ***Intese***

sono determinazioni concordate nel contenuto)

- ***Accordi***

*si basano sul principio di leale collaborazione - sono strumento di coordinamento dell'esercizio di proprie competenze e di svolgimento di attività di interesse comune (p.es. Accordi in campo sanitario)*

## ALTRE ATTIVITA'

- interscambio di dati e informazioni
- impulso, di verifica e monitoraggio
- istituzione di gruppi di lavoro e comitati
- designazioni



# Conferenza Stato-Città

## ■ Composizione

- Presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza;
- Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
- Ministro delle finanze,
- Ministro dei lavori pubblici,
- Ministro della sanità,
- Presidente ANCI,
- Presidente UPI,
- Presidente UNCEM,
- Quattordici sindaci designati dall'ANCI;
- Sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
- Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di



# Conferenza Stato-Città

è sede di discussione ed esame:

- dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali,;
- dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui sopra che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.





# CONFERENZA UNIFICATA

## ■ Competenze

Materie e compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane,

## ■ Composizione

-Presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o dal Ministro dell'interno

-composta dalle due conferenze Stato-Città e



# CONFERENZA UNIFICATA

esprime parere:

- sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
- sul documento di programmazione economica e finanziaria;
- sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (decentramento amministrativo);



- promuove e sancisce intese
- promuove e sancisce accordi
- acquisisce designazioni
- assicura lo scambio di dati e informazioni
- svolge attività consultiva (linee generali delle politiche del personale pubblico)
- esprime indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS).





## ***CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME***

(già Conferenza dei Presidenti);

E' la sede in cui sono predisposti i documenti che poi - nella loro veste definitiva - sono presentati e illustrati al Governo nelle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.



# CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Finalità della Conferenza  
delle Regioni e delle  
Province autonome *(art. 1.1  
reg.)*

-definire e promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni. Elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;

-predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;

-favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.

Articolazioni della  
Conferenza *(art. 2.1 reg.)*

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente;

d) l'Ufficio di Presidenza;

e) le Commissioni.



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

Nel 1983 la Conferenza ha  
istituito il

## CINSEDO

(centro interregionale di studi e documentazione)

Struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza stessa, di cui assicura le attività di segreteria.

Presso questo ufficio (ma anche negli uffici delle Regioni o presso le sedi di Roma delle Regioni e delle Province autonome) si svolgono riunioni di coordinamento interregionale sia tecniche, che politiche sui temi che sono affrontati successivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.





# Regolamento della Conferenza delle Regioni

adottato il 9 giugno 2005

ha previsto l'istituzione di

**11 Commissioni tematiche** formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province autonome designati dai Presidenti.

La **Commissione** è dunque

la **sede politica istruttoria** sulle singole materie che saranno oggetto di discussione in sede di Conferenza delle Regioni al fine di elaborare la posizione delle Regioni da portare al confronto con il Governo in Conferenza Stato-Regioni o Unificata.

Le sue sedute sono di regola precedute da "coordinamenti tecnici" cioè momenti di istruttoria tecnica ai quali devono partecipare i dirigenti o funzionari con specifiche competenze sulla materia, in quanto esse sono le sedi in cui si determina nel merito tecnico la posizione delle regioni



## Partecipazione Livello regionale

- **PRESIDENTE DELLA REGIONE**(o suo delegato)

alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alle Conferenze Stato-Regioni e Unificata

- **ASSESSORI**

alle Commissioni di rispettiva competenza presso la Conferenza delle Regioni e delle



# Partecipazione Livello regionale

- **SEGRETERIA GENERALE**  
**Area II**

- referente delle Conferenze ( delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata)
- ufficio di raccordo di tutti i rami dell'Amministrazione
- gestisce i flussi informativi provenienti dalle Conferenze
- monitora la presenza regionale alle Conferenze, anche attraverso la verifica della presenza degli assessori alle commissioni di riferimento e dei dirigenti/funzionari alle riunioni tecniche
- propone al Presidente della Regione le designazioni regionali presso organismi misti Stato-Regioni e monitora le stesse al fine di raggiungere e





## Partecipazione Livello regionale

### DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI-SEDE DI ROMA

Fornisce supporto tecnico - logistico al Presidente della Regione, al coordinatore della commissione di pertinenza della Regione, agli assessori, ai dirigenti e funzionari regionali, presso le sedi istituzionali delle Conferenze.

### PRESIDENZA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Può fornire supporto tecnico-giuridico su temi di particolare rilevanza per la Regione presso i tavoli (sia tecnici che politici) della commissione di pertinenza della Regione;



## Partecipazione Livello regionale

### ■ REFERENTI

presso i dipartimenti (preferibilmente  
presso gli uffici di staff del Dirigente Generale)

e gli uffici di diretta collaborazione

- sono il perno del sistema di comunicazione interna
- Hanno il compito di informare e coinvolgere volta per volta, quasi sempre **IN TEMPI RISTRETTISSIMI**, i dirigenti o funzionari competenti nelle materie oggetto di riunioni a livello tecnico presso le Commissioni o presso le Conferenze



# Partecipazione Livello regionale

- Azione dei referenti
  - E' volta ad assicurare oltre che il transito della documentazione, anche e soprattutto la partecipazione del Dipartimento o dell'ufficio di diretta collaborazione (nella persona dei dirigenti/funzionari competenti per le singole materie), alle riunioni tecniche propedeutiche ai lavori delle singole Commissioni
  - Infatti, è evidente che un sostanziale apporto nel merito tecnico è determinante al fine di supportare le eventuali posizioni politiche che l'Amministrazione intende assumere sui diversi temi.





# Partecipazione Livello regionale

- **DIRIGENTI GENERALI**
  - valutato l'interesse dell'Amministrazione nel provvedimento, incaricano i dirigenti o funzionari competenti (o lo stesso referente) di partecipare alle suddette riunioni , fornendo indicazioni circa la posizione tecnica da sostenere.
  - A questo proposito è opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che nella quasi totalità dei casi, le convocazioni di riunioni tecniche pervengono con anticipo minimo rispetto alla data di svolgimento.
  - Pertanto la tempestività delle



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# Partecipazione Livello regionale

se impossibilitati a partecipare

**i dirigenti o funzionari competenti possono far pervenire agli indirizzi indicati e alla Segreteria Generale eventuali osservazioni**

normalmente le riunioni tecniche si concludono con la redazione di un documento congiunto delle regioni da sottoporre all'approvazione della commissione in sede politica

si sottolinea quindi la **necessità di far pervenire eventuali osservazioni scritte prima dello svolgimento della riunione tecnica**, fermo restando che una presenza qualificata potrà meglio assicurare che la posizione regionale venga presa in considerazione.




- Inoltre si ricorda che alle Commissioni partecipano *ratione materiae* gli assessori
- Pertanto è indispensabile un raccordo tra Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione, allo scopo di fornire l'adeguato supporto tecnico all'Assessore al ramo che parteciperà alla seduta politica della Commissione.





# Processo partecipativo della regione alle decisioni del governo nazionale





# Livello Europeo

## IL QUADRO NORMATIVO

- Art. 117 comma 5  
Costituzione

- Legge 24 dicembre 2012, n.234,  
art.24

### *LE REGIONI*

- X partecipano alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea (fase ascendente)

- X attuano ed eseguono gli accordi internazionali e gli atti dell'Unione europea (fase discendente) nel rispetto delle procedure stabilite con legge dello Stato



# Livello Europeo

## IL QUADRO NORMATIVO

**Legge 5 giugno 2003, n.131  
articolo 5**

X Prevede che le regioni concorrono direttamente nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti europei, partecipando alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea.

X Consente ricorso del Governo alla Corte di Giustizia nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome avverso gli atti normativi europei ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre il ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.





## Livello Europeo

### IL QUADRO NORMATIVO

- **Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006**
- ha regolamentato le modalità di formazione delle delegazioni nazionali partecipanti ai lavori del Consiglio dell'Unione europea nonché dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione.



# Livello Europeo

## I SOGGETTI

### UNIONE EUROPEA

- Consiglio
- Commissione
- C.I.A.E. (Comitato Interministeriale per gli Affari europei)
- Comitato Tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea
- Corte di giustizia
- Istituzioni da cui promanano gli atti e i progetti oggetto di compartecipazione regionale.
- Vi si concordano le linee politiche del Governo italiano nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.
- Assiste il «CIAE», nello svolgimento dei compiti istituzionali- è integrato da rappresentanti regionali indicati dal Presidente quando si trattano materie di interesse delle regioni
- Alle sue decisioni devono conformarsi anche le regioni (fase discendente)





# Livello Europeo

## I SOGGETTI

### COMITATO DELLE REGIONI

E' l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE che dà voce agli enti locali e regionali presso l'Unione Europea.

E' organo consultivo della Commissione e del Consiglio che, a norma dei trattati, sono tenuti a consultarlo ogni volta che vengono avanzate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale quali: coesione economica e sociale; reti transeuropee; sanità pubblica; istruzione; cultura; politica occupazionale; politica sociale; ambiente; formazione professionale; trasporti.

### ▪ Obiettivo politico :

Promuovere la *governance* multilivello.

Rafforzare il legame tra l'Unione europea e ciascuna delle regioni, province, città e comuni che la compongono, avvicinando in questo modo l'UE ai cittadini europei e dando un senso ai concetti di coesione e solidarietà.

### ▪ Principi:

#### x Sussidiarietà

maggiore vicinanza possibile ai cittadini -l'Unione non dovrebbe intraprendere alcuna azione che potrebbe essere portata avanti più efficacemente dai governi nazionali, regionali o locali

#### x Prossimità

tutti i livelli di governo devono essere "vicini ai cittadini" - le autorità nazionali, regionali e locali devono agire nella massima trasparenza per assicurare la partecipazione democratica

#### x Partecipazione





# *Livello Europeo*

## *I SOGGETTI*

### *ITALRAP*

(rappresentanza permanente  
d'Italia presso l'Unione  
europea)

- La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le istituzioni dell'Unione Europea sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell'Unione Europea, sia nella cura delle relazioni con le altre istituzioni, in particolare il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.
- Obiettivo principale della Rappresentanza Permanente è quello di promuovere e difendere le posizioni italiane nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare (ma non solo) nelle istanze



# Livello Europeo

## I SOGGETTI

### PARLAMENTO

- X Partecipa alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea (art.3 L.234/12)
- X Adotta gli opportuni atti di indirizzo di cui il Governo dovrà tener conto nel rappresentare la posizione italiana presso le istituzioni europee (art.7 L.234/12)

X Può esprimere parere sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (art. 8 L.234/12)

X Può chiedere al Governo di apporre in sede di consiglio dell'UE una RISERVA DI ESAME PARLAMENTARE sul progetto di atto europeo che sta esaminando, ma decorsi 30 giorni il Governo può procedere

X Approva la *legge di delegazione europea* e la *legge europea*





Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# *Livello Europeo*

## *I SOGGETTI*

### *GOVERNO*

#### *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
EUROPEE*

- X* Trasmette gli atti normativi e di indirizzo UE alle Camere e alle regioni (articoli 6 e 24 L.234/12)
- X* Assicura, attraverso le Conferenze, il raccordo della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti europei con le esigenze delle Regioni nelle materie di loro competenza
- X* Acquisisce il parere delle regioni sullo schema di disegno di legge europea e di delegazione europea.





# *Livello Europeo*

## *I SOGGETTI*

### REGIONI

#### ■ *CONFERENZA DELLE REGIONI*

*Commissione affari comunitari e internazionali*

esprime la posizione politica delle regioni in materia di :

- rapporti internazionali e dell'unione europea con le regioni;
- fondi comunitari;
- regioni marittime e del mediterraneo;
- cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
- promozione all'estero;
- flussi migratori.



# REGIONE SICILIANA

## ■ UFFICIO DI BRUXELLES

Assicura il raccordo della Regione con le istituzioni europee

## ■ Segreteria Generale

## ■ Dipartimento affari extraregionali

## ■ Dipartimenti

## ■ Componenti regionali dei gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione

Tutti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, partecipano anche ai processi di livello europeo.



# Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006



E' fatta comunque salva l'**eventualità di una rappresentanza più ampia** da determinarsi  
In sede di Conferenza Stato-Regioni  
su istanza di una Regione o Provincia autonoma





# COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA *FASE ASCENDENTE*

progetti di atti normativi UE  
legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24  
commi 1, 2 e 3





Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA FASE ASCENDENTE

legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 24  
commi 4 e 5

**Atti normativi UE di competenza  
legislativa delle regioni**

**Se le regioni ne fanno richiesta**

**Presidente del Consiglio dei  
Ministri  
( o Ministro delegato)**

**Conferenza Stato-Regioni  
INTESA  
ENTRO 30 GIORNI**

Può richiedere al  
Governo di  
apporre una  
riserva di esame  
in sede di  
consiglio dell'UE  
– decorsi 30 gg.  
Il Governo può  
procedere

Se l'intesa  
non  
interviene  
entro 30 gg.  
Il Governo  
può  
procedere



# FASE ASCENDENTE

art. 24 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, comma 7

## POSIZIONE ITALIANA

nelle materie di competenza regionale







# Informativa del Governo sugli argomenti d'interesse regionale all'ordine del giorno del Consiglio UE

(art. 24 legge 24 dicembre 2012, n. 234, commi 8,9,10)

## IL GOVERNO

Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei

Informa sulle materie di competenza regionale all'o.d.g. del Consiglio UE

Conferenza delle Regioni

Regioni

Prima delle riunioni del Consiglio europeo RIFERISCE su proposte di competenza delle regioni, illustrando la posizione che intende assumere.

Conferenza Stato-Regioni (sessione europea)

Prima delle riunioni del Consiglio dell'UE RIFERISCE su proposte di competenza delle regioni, illustrando la posizione che intende

Su richiesta della Conferenza Stato-Regioni

Alla Conferenza Stato-Regioni in sessione europea

Informa delle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'U.E. e del Consiglio Europeo.

Conferenza delle Regioni

Regioni



# FASE DISCENDENTE

art. 29 Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Presidente del Consiglio  
o Ministro per gli Affari europei

Per il tramite della conferenza delle Regioni e della Conferenza  
dei presidenti delle assemblee legislative

Camere

## 1. INFORMA

Regioni

circa

gli atti normativi e di indirizzo emanati  
dagli organi dell'U.E.

## 2. VERIFICA

Con la collaborazione delle  
amministrazioni  
interessate

lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi  
di politica del Governo rispetto agli atti sopra detti

## 3. TRASMETTE LE RISULTANZE DELLA VERIFICA

Camere

Conferenza Stato-Regioni

Conferenza dei presidenti  
delle assemblee legislative

Possono formulare ogni opportuna osservazione



# FASE DISCENDENTE

art. 29 Legge 24 dicembre 2012, n. 234

## 4. PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Di concerto con il  
Ministro per gli  
affari europei e con gli  
altri Ministri  
interessati

Tenendo presenti  
le eventuali  
osservazioni

Contiene la delega al Governo per il recepimento  
delle direttive europee e l'attuazione  
di altri atti dell'U.E.

Nella relazione  
si dà conto  
della verifica  
di conformità

Entro il 28 febbraio  
di ogni anno

*Le regioni trasmettono  
le risultanze della propria  
verifica di  
conformità entro  
il 15 gennaio*

## 5. PRESENTA IL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA

Di concerto con il  
Ministro per gli  
affari europei e con gli  
altri Ministri  
interessati

Contiene le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali  
vigenti ed in contrasto con gli atti normativi e gli altri atti europei  
di indirizzo





## *CONCLUSIONI*

### *Il confronto*

- con le altre regioni
- con il governo centrale
- con le istituzioni europee

*non può e non deve essere considerato momento secondario per l'attuazione delle scelte di governo a livello locale.*



# LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10

*"Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee"*

## FINALITA'

- Consentire alla Regione di partecipare sia alla fase di formazione degli atti dell'unione europea, sia alla loro attuazione, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato (art.1 )



## LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10 SOGGETTI

### ■ ASSEMBLEA REGIONALE

X POSSIBILITA' DI PRESENTARE  
OSSERVAZIONI SUI PROGETTI DI ATTI  
DELL'UE

X VERIFICA DI SUSSIDIARIETA' DEI  
PROGETTI DI ATTI DELL'UE

X POSSIBILITA' DI FORMULARE ATTI DI  
INDIRIZZO AL GOVERNO REGIONALE

### ■ GOVERNO REGIONALE

X OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI  
CONFRONTI DELL'ASSEMBLEA  
REGIONALE

X INDICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI  
REGIONALI IN SENO AL COMITATO  
DELLE REGIONI

X PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI  
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE DELLA  
REGIONE ALL'UNIONE EUROPEA





# LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10 SOGGETTI

## DIPARTIMENTI REGIONALI

- ASSICURANO, NEI RISPETTIVI AMBITI, LA COSTANTE VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO REGIONALE A QUELLO DELL'UE INDICANDO IN PARTICOLARE I PROVVEDIMENTI SIA LEGISLATIVI CHE AMMINISTRATIVI ADOTTATI O IN ITINERE

## PRESIDENZA

### SEGRETERIA GENERALE

- Riceve dai dipartimenti le risultanze della verifica di conformità ai fini della redazione del disegno di legge (art.6)



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10 IL DISEGNO DI LEGGE

## CONTENUTI

### RELAZIONE

- STATO DI CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'ORDINAMENTO DELL'UE ED IN PARTICOLARE: DIRETTIVE, REGOLAMENTI, DECISIONI, SENTENZE DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
- STATO DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE
- ELENCO DELLE DIRETTIVE CON TERMINI SCADUTI ATTUATE DALLO STATO



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10 IL DISEGNO DI LEGGE

## CONTENUTI

### LEGGE

- DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI ATTI DELL'UE
- DISPOSIZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE E DI ALTRI ORGANI DELL'UE
- DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E/O ABROGATIVE DI LEGGI REGIONALI IN CONTRASTO





Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10 IL DISEGNO DI LEGGE

## PROCEDURE

### LA SEGRETERIA GENERALE

Richiede annualmente ai  
Dipartimenti la verifica  
di conformità  
dell'ordinamento alle  
norme UE

- x Per pervenire alla redazione del disegno di legge per la partecipazione della Regione al processo normativo dell'UE
- x Per fornire i dati al DPE ai fini della redazione del disegno di legge europea nazionale



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

# LA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 10 IL DISEGNO DI LEGGE

## PROCEDURE

### GLI ASSESSORI

- x Riferiscono annualmente gli esiti della verifica di conformità alle competenti commissioni dell'ARS
- x Possono sempre presentare disegni di legge di settore per adeguare la normativa regionale a quella europea



## CONCLUSIONI

La legge regionale 26 aprile 2010, n.10  
rappresenta un'occasione :

- 1) Per partecipare DIRETTAMENTE alla formazione degli atti dell'UE
- 2) Per scongiurare le procedure d'infrazione





## Links utili

[www.regioni.it](http://www.regioni.it);

[http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)

<http://www.statoregioni.it/>

<http://www.palazzo-chigi.it/Presidenza/CSCA/index.html>

[http://europa.eu/legislation\\_summaries/glossary/index\\_it.htm#L](http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_it.htm#L)

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_it.htm)

[http://europa.eu/geninfo/atoz/it/index\\_1\\_it.htm](http://europa.eu/geninfo/atoz/it/index_1_it.htm)

[http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_it.htm)

<http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it>

<http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=it>